

## 12 Incentivi per l'assunzione di donne

<b>Descrizione</b>	<p>La legge n. 92/12, all'art. 4, commi da 8 a 12, prevede che in caso di assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residenti nelle in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25%; ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti; ovvero <i>disoccupate da oltre dodici mesi</i> con almeno cinquant'anni di età, ovunque residenti, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato e precisamente, per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;</li> <li>- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;</li> <li>- 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.</li> </ul>
<b>Tipologia ed entità dell'incentivo</b>	<p>Incentivo contributivo: riduzione dei contributi nella misura del 50% per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;</li> <li>- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;</li> <li>- 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.</li> </ul>
<b>Datori di lavoro beneficiari</b>	<p>Tutti i datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico.</p>
<b>Destinatari</b>	<p>Donne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi <ul style="list-style-type: none"> <li>• se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea<sup>1</sup>;</li> <li>• con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere superiore al 25%<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>ovvero</li> <li>- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;</li> <li>ovvero</li> <li>- <i>disoccupate da oltre dodici mesi</i> con almeno cinquant'anni di età, ovunque residenti.</li> </ul>
<b>Tipologia di contratto richiesto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratto di lavoro a tempo determinato</li> <li>- Contratto di lavoro a tempo indeterminato</li> <li>- Contratto di lavoro a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, intermittente).</li> </ul>
<b>Modalità di accesso e di</b>	<p>Il datore di lavoro deve inoltrare comunicazione all'INPS, avvalendosi del modulo di istanza on-line "92-2012"; detta comunicazione deve essere presentata prima dell'invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.</p>

<sup>1</sup> Le regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea sono individuate dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020".

<sup>2</sup> Le professioni e i settori economici caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere sono individuati, per il 2018, dal decreto Min. lav. n. 335 del 10.11.17.

<b>erogazione dell'incentivo</b>	<p>Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano i controlli formali e attribuiscono esito positivo o negativo alla comunicazione.</p> <p>L'Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell'incentivo.</p> <p>La posizione contributiva relativa al datore di lavoro ammesso all'incentivo sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione "2H" che ha il significato di "datore di lavoro ammesso all'incentivo di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012"; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo di istanza "92-2012".</p> <p>Il datore di lavoro ammesso all'incentivo, denuncerà il lavoratore nell'elemento individuale &lt;TipoContribuzione&gt; con il codice "55" che assume il significato di " lavoratore assunto ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012".</p>
<b>Natura dell'aiuto e cumulabilità</b>	
<b>Tempistica e scadenze</b>	<p>Nessuna scadenza</p>
<b>Normativa e modulistica</b>	<p>Legge n. 92/12, all'art. 4, commi da 8 a 12; circ. INPS n. 111/13; "Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020"; decreto Min. lav. n. 335 del 10.11.17</p>
<b>Regime sanzionatorio e casi di esclusione</b>	<p>L'incentivo spetta al datore di lavoro solo se l'assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti e solo in presenza dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolarità negli adempimenti contributivi;</li> <li>- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;</li> <li>- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;</li> <li>- l'assunzione non riguardi un rapporto di lavoro domestico, intermittente;</li> <li>- l'assunzione non riguardi l'attuazione di un obbligo preesistente;</li> <li>- l'assunzione non violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;</li> <li>- il datore di lavoro non abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso che l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.</li> </ul>